Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 luglio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **942.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la proposta di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è così modificato:

All'art. 71 il n. 19): clinica delle malattie infettive tropicali e sub-tropicali, è sostituito dal seguente: n. 19): clinica medica II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **306.**

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il esto unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 14 dello statuto dell'Università di Ancona, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti quelli di:

igiene scolastica;
medicina preventiva dei lavoratori;
urologia pediatrica;
antropologia criminale;
igiene mentale;
storia della medicina;
terapia fisica e riabilitazione;
chirurgia plastica e ricostruttiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **307.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 24 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, concernente il corso di laurea in matematica — indirizzo didattico — all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti quelli di:

algebra superiore;
analisi funzionale;
geometria differenziale;
topologia;
meccanica analitica;
esperienze didattiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **308.**

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 15, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, sono aggiunti i seguenti:

31) sociologia del diritto;
32) diritto sindacale;
33) scienza dell'amministrazione;
34) diritto pubblico dell'economia;
35) storia costituzionale;
36) storia delle codificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici »;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante: « Norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, ufficio riscontro poste, addì 1° marzo 1978, registro n. 11, foglio n. 373, relativo alla costituzione, per il quadriennio 3 febbraio 1978-2 febbraio 1982, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio di cui sopra del rappresentante del personale sig. Paoli Ferdinando, il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Vista la terna di nominativi proposta dall'Unione italiana lavoratori postelegrafonici;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto e fino al 2 febbraio 1982, il sig. Cocco Gennaro, direttore di uficio locale delle poste e telecomunicazioni, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in sostituzione del sig. Paoli Ferdinando, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1980

PERTINI

DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1980
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 234

(6135)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1967, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 304, con il quale il sig. Dino Canestri è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 3 dicembre 1979, con la quale il sig. Dino Canestri ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, a decorrere dal 19 novembre 1979;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra, espressi dal commissario di borsa, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa valori di Roma;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Dino Canestri dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, a decorrere dal 19 novembre 1979.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1980
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 81

(6566)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1980.

Indicazione dei comuni della regione Marche ai quali sono applicabili gli interventi previsti dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, recante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEI LAVORI PUBBLICI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;
Sentita la regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi previsti dagli articoli 1 e 7 della legge 3 aprile 1980, n. 115, sono attuati nei seguenti comuni:

Provincia di Ascoli Piceno:

1) Amandola
2) Acquata del Tronto
3) Montefortino
4) Montegallo
5) Montemonaco

Provincia di Macerata:

1) Acquacanina
2) Apiro
3) Belforte del Chienti
4) Bolognola
5) Caldarola
6) Camerino
7) Camporotondo di Fiastrone
8) Castelraimondo
9) Castelsantangelo sul Nera
10) Cassapalombo
11) Cingoli
12) Esanatoglia
13) Fiastra
14) Fiordimonte
15) Fiuminata
16) Gagliole
17) Gualdo
18) Matelica
19) Monte Cavallo
20) Monte San Martino
21) Muccia
22) Penna San Giovanni
23) Pievebovigliana
24) Pieve Torina
25) Pioraco
26) Poggio San Vicino
27) San Ginesio
28) San Severino Marche
29) Sant'Angelo in Pontano
30) Sarnano
31) Sefro
32) Serrapetrona
33) Serravalle di Chienti
34) Ussita
35) Visso

Art. 2.

Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 3 aprile 1980, n. 115, sono attuati nei seguenti comuni:

Provincia di Ascoli Piceno:

1) Amandola
2) Arquata del Tronto
3) Ascoli Piceno
4) Massa Fermana
5) Montefortino
6) Montegallo
7) Montemonaco
8) Ripatransone

Provincia di Macerata:

1) Acquacanina
2) Belforte del Chienti
3) Bolognola
4) Caldarola
5) Camerino
6) Camporotondo di Fiastrone
7) Castelraimondo
8) Castelsantangelo sul Nera
9) Cessapalombo
10) Cingoli
11) Esanatoglia
12) Fiastra
13) Fiordimonte
14) Fiuminata
15) Gagliole
16) Gualdo
17) Macerata
18) Matelica
19) Mogliano
20) Monte Cavallo
21) Montelupone
22) Monte San Martino
23) Muccia
24) Penna San Giovanni
25) Petriolo
26) Pievebovigliana
27) Pieve Torina
28) Pioraco
29) Ripe San Ginesio
30) San Ginesio
31) San Severino Marche
32) Sarnano
33) Sefro
34) Serrapetrona
35) Serravalle di Chienti
36) Tolentino
37) Treia
38) Ussita
39) Visso

Art. 3.

Gli interventi previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, sono attuati nei seguenti comuni:

Provincia di Ascoli Piceno:

1) Amandola
2) Arquata del Tronto
3) Ascoli Piceno
4) Cupra Marittima
5) Falerone
6) Montefortino
7) Montegallo
8) Montemonaco
9) Monterinaldo
10) Ripatransone

Provincia di Macerata:

1) Belforte del Chienti
2) Camerino
3) Camporotondo di Fiastrone
4) Castelraimondo
5) Castelsantangelo sul Nera
6) Cessapalombo
7) Cingoli
8) Gagliole
9) Macerata
10) Matelica
11) Mogliano
12) Monte San Martino
13) Muccia
14) Pievebovigliana
15) Pieve Torina
16) Pioraco
17) San Ginesio
18) San Severino Marche
19) Sarnano
20) Serravalle di Chienti
21) Tolentino
22) Treia
23) Urbisaglia
24) Ussita
25) Visso

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1980
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 326

(6667)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri Baglietto S.p.a., in Varazze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cantieri Baglietto S.p.a., con sede in Varazze (Savona), con effetto dal 27 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1978, 10 ottobre 1978, 21 aprile 1979 e 10 settembre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri Baglietto S.p.a., con sede in Varazze (Savona), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(6533)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tionaiodina », nella confezione da 10 fiale da 5 cc, della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6025/R).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i provvedimenti in data 26 giugno 1956 e 12 luglio 1962 con i quali venne registrata al n. 11230/A la specialità medicinale denominata « Tionaiodina » nella confezione da 10 fiale da 5 cc, a nome della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia S.p.a., con sede in Milano, via Giacosa, n. 31, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tionaiodina » nella confezione da 10 fiale da 5 cc, registrata al n. 11230/A in data 26 giugno 1956 e 12 luglio 1962 a nome della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia S.p.a., con sede in Milano, via Giacosa, n. 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: Aniasi

(6391)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciosten », 10 fiale × 2 cc nonchè delle relative serie e categoria, 5 fiale × 5 cc, 5 fiale × 10 cc e flacone × g 160 di sciroppo, della ditta Farbio - Farmaceutici biologici, in Roma, e successivamente ceduta alla ditta Sintexfar, in Milano. (Decreto di revoca n. 6026/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 10 giugno 1960 col quale vennero registrate ai numeri 76, 76/1, 76/2 e 76/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Calciosten » 10 fiale × 2 cc, nonché, le relative serie e categoria: 5 fiale × 5 cc, 5 fiale × 10 cc e flacone da g 160 di sciroppo, a nome della ditta Farbio - Farmaceutici biologici, con sede in Roma, via Timavo, 5, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la nota in data 9 gennaio 1969 con la quale il dott. Orlando Battisti, amministratore delegato della suddetta ditta Farbio, ha comunicato che la specialità medicinale di cui trattasi è stata ceduta, con atto privato in data 27 giugno 1960, registrato a Roma, atti privati, al n. 693/1, vol. 848 il 4 luglio 1960, alla ditta Sintexfarm, con sede in Milano, via Principe Eugenio, 6, ora in piazzale Gambara, 7/8;

Considerato che questo Ministero non ha provveduto al trasferimento di autorizzazione del prodotto suddetto in quanto la ditta acquirente non ha mai inoltrato debita richiesta di trasferimento a proprio nome;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Calciosten » 10 fiale × 2 cc, nonché delle relative serie e categoria: 5 fiale × 5 cc, 5 fiale × 10 cc e flacone × g 160 di sciroppo, registrate rispettivamente ai numeri 76, 76/1, 76/2 e 76/A, in data 10 giugno 1960 a nome della ditta Farbio - Farmaceutici biologici, con sede in Roma, via Timavo, 5, e successivamente ceduta alla ditta Sintexfarm, con sede in Milano, piazzale Gambara, 7/8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: Aniasi

(6392)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reamide Webber », nella confezione da 50 tavolette, della ditta Webber Pharmaceuticals Ltd. di Toronto (Canada), rappresentata in Italia dalla ditta Neopharmed S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6035/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 agosto 1958 con il quale venne registrata al n. 12381, la specialità medicinale denominata « Remide Webber » nella confezione da 50 tavolette, a nome della ditta Webber Pharmaceuticals Ltd di Toronto (Canada), rappresentata in Italia dalla ditta Neopharmed S.p.a. - codice fiscale 00821490158 - con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Sabotino, 13, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Reamide Webber » nella confezione da 50 tavolette, registrata al n. 12381 in data 11 agosto 1958 a nome della ditta Webber Pharmaceuticals Ltd di Toronto (Canada), rappresentata in Italia dalla ditta Neopharmed S.p.a. - codice fiscale 00821490158 - con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Sabotino, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6457)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncosirol », flacone × g 180 e 200 di sciroppo, della ditta Neoterapici Benvegna S.r.l., in Palermo. (Decreto di revoca n. 6027/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 16 dicembre 1954, 22 gennaio 1968, 20 novembre 1971 con i quali venne registrata al n. 9613 la specialità medicinale denominata « Broncosirol », flacone sciroppo × 180 e 200 g a nome della S.r.l. Neoterapici Benvegna, con sede in Palermo, via P.E. Giudici n. 163, codice fiscale 00123700825;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è a base di lobelia e che è stato espresso parere che tali preparazioni sono da ritenersi terapeuticamente superate come contestato alla ditta interessata in data 1° dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha inviato le proprie controdeduzioni in data 20 gennaio 1977;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 23 gennaio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Broncosirol », flacone × g 180 e 200 di sciroppo, registrata al n. 9613 in data 16 dicembre 1954, 22 gennaio 1968, 20 novembre 1971 a nome della S.r.l. Neoterapici Benvegna, con sede in Palermo, via P.E. Giudici, 163, codice fiscale 00123700825.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere vitirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6393)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sciroppo Gillet », flacone × g 200, della ditta Farmaceutici Torta dei Dr. G. & M. Revelli, in Arma di Taggia. (Decreto di revoca n. 6074/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 gennaio 1957 e 19 novembre 1979 con i quali venne registrata al n. 5933 la specialità medicinale denominata « Sciroppo Gillet », flacone × g 200 di sciroppo, a nome della ditta Farmaceutici Torta dei Dr. G. & M. Revelli, con sede in via C. Queirolo, 11, Arma di Taggia (Imperia), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Carlo Conti - Laboratorio chimico, con sede in Pisa, via L. Gereschi n. 32;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contenente, tra l'altro, lobelia, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 1° dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta produttrice Carlo Conti di Pisa, nelle controdeduzioni inviate per conto della ditta titolare della registrazione del prodotto suddetto, ha chiesto la modifica di composizione del prodotto stesso;

Visto che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 febbraio 1979, ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità di cui trattasi e non favorevole alla modifica di composizione richiesta;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sciroppo Gillet », flacone × g 200 di sciroppo, registrata al n. 5933, in data 28 gennaio 1957 e 19 novembre 1979, a nome della ditta Farmaceutici Torta dei Dr. G. & M. Revelli, con sede in Arma di Taggia (Imperia), via C. Queirolo, 11.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6577)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Assegnazione al comune di Cervia di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Cervia in data 31 ottobre 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale, il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Cervia un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Ravenna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: ROGNONI

(5975)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Assegnazione al comune di Urbino di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Urbino in data 4 ottobre 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale, il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Urbino un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Pesaro Urbino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: ROGNONI

(5976)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1980.

Revoca del riconoscimento dell'istituto di fisica dell'Università di Genova.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1976, n. 1067;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1972, con il quale l'istituto di fisica dell'Università degli studi di Genova, con sede in Genova, viale Benedetto XV n. 5, è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto ha comunicato con nota dell'8 aprile 1980, n. ISF 217, di non svolgere attività di ricerca nel campo della pesca marittima;

Decreta:

E' revocato il riconoscimento — ai sensi dell'art. 27 del *regolamento per l'esecuzione* della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1976, n. 1067 — dell'istituto di fisica dell'Università di Genova, con sede in Genova, via Benedetto XV n. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1980

p. *Il Ministro*: NONNE

(6235)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, in Verano Brianza, stabilimento di Loranzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 16 marzo 1979, 17 marzo 1979, 19 marzo 1979, 27 giugno 1979, 21 dicembre 1979 e 21 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 dicembre 1977 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6527)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maricchiolo Salvatore, in Catania, stabilimento in Misterbianco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maricchiolo Salvatore, con sede in Catania e stabilimento in Misterbianco (Catania);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maricchiolo Salvatore, con sede in Catania e stabilimento in Misterbianco (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6523)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, in Verano Brianza, stabilimento di Loranzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675. concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 16 marzo 1979, 17 marzo 1979, 19 marzo 1979, 27 giugno 1979, 21 dicembre 1979, 21 marzo 1980 e 18 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 dicembre 1977 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino), è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6528)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maricchiolo Salvatore, in Catania, stabilimento in Misterbianco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maricchiolo Salvatore, con sede in Catania e stabilimento in Misterbianco (Catania);

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maricchiolo Salvatore, con sede in Catania e stabilimento in Misterbianco (Catania), è prolungata al 29 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6524)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maricchiolo Salvatore, in Catania, stabilimento in Misterbianco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maricchiolo Salvatore, con sede in Catania e stabilimento in Misterbianco (Catania).

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1980 e 19 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 gennaio 1979 al 29 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maricchiolo Salvatore, con sede in Catania e stabilimento in Misterbianco (Catania), è prolungata al 29 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6525)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri Baglietto S.p.a., in Varazze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1979 al 28 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6534)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maricchiolo Salvatore, in Catania, stabilimento in Misterbianco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maricchiolo Salvatore, con sede in Catania e stabilimento in Misterbianco (Catania);

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1980, 19 giugno 1980 e 20 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 gennaio 1979 al 29 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maricchiolo Salvatore, con sede in Catania e stabilimento in Misterbianco (Catania), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(6526)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Focoplastica, in Milano, stabilimenti in Omegna e Ramate di Casale Corte Cerro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Focoplastica, con sede in Milano e stabilimenti in Omegna (Novara) e Ramate di Casale Corte Cerro (Novara);

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 marzo 1979 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi,

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Focoplastica, con sede in Milano e stabilimenti in Omegna (Novara) e Ramate di Casale Corte Cerro (Novara), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(6529)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo, in Borgo San Lorenzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo di Borgo San Lorenzo (Firenze);

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo di Borgo San Lorenzo (Firenze), è prolungata al 13 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(6531)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Focoplastica, in Milano, stabilimenti in Omegna e Ramate di Casale Corte Cerro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Facoplastica, con sede in Milano e stabilimenti in Omegna (Novara) e Ramate di Casale Corte Cerro (Novara);

Visti i decreti ministeriali 11 gennaio 1980 e 21 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 marzo 1979 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Focoplastica, con sede in Milano e stabilimenti in Omegna (Novara) e Ramate di Casale Corte Cerro (Novara), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6530)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo, in Borgo San Lorenzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo di Borgo San Lorenzo (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1980 e 21 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 13 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo di Borgo San Lorenzo (Firenze), è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6532)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C., in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C. di Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1979, 19 marzo 1980 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6535)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C., in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C. di Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1979, 19 marzo 1980, 20 marzo 1980 e 28 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6536)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1493/80 della commissione, dell'11 giugno 1980, che proroga a titolo transitorio la validità di taluni regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1494/80 della commissione, dell'11 giugno 1980, concernente delle note interpretative e i principi di contabilità generalmente ammessi in materia di valore in dogana.

Regolamento (CEE) n. 1495/80 della commissione, dell'11 giugno 1980, recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci.

Regolamento (CEE) n. 1496/80 della commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti.

Pubblicati nel n. L 154 *del* 21 *giugno* 1980.

(142/C)

Regolamento (CEE) n. 1497/80 della commissione, del 16 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1498/80 della commissione, del 16 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1499/80 della commissione, del 13 giugno 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1500/80 della commissione, del 16 giugno 1980, che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1980-1981.

Regolamento (CEE) n. 1501/80 della commissione, del 16 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L.

Regolamento (CEE) n. 1502/80 della commissione, del 16 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gomme piene o semipiene, coperture, ecc., altri (compresi protettori (flaps) e tubolari), della voce ex 40.11 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1503/80 della commissione, del 16 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1504/80 della commissione, del 16 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore, della voce 87.10 della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1505/80 della commissione, del 16 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 88 (codice 0880), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1506/80 della commissione, del 16 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, della categoria di prodotti n. 105 (codice 1050), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1507/80 della commissione, del 16 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di peli grossolani, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi ecc., della categoria di prodotti n. 142 (codice 1420), originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

Regolamento (CEE) n. 1508/80 della commissione, del 16 giugno 1980, chè rispristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, corde e funi di abaca o di canapa, della categoria di prodotti n. 145 (codice 1450), originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1509/80 della commissione, del 16 giugno 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 149 *del* 17 *giugno* 1980.

(143/C)

Regolamento (CEE) n. 1510/80 della commissione, del 17 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1511/80 della commissione, del 17 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1512/80 della commissione, del 17 giugno 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 150 *del* 18 *giugno* 1980.

(144/C)

Regolamento (CEE) n. 1513/80 della commissione, del 18 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1514/80 della commissione, del 18 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1515/80 della commissione, del 18 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1516/80 della commissione, del 18 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1517/80 della commissione, del 17 giugno 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1518/80 della commissione, del 18 giugno 1980, che deroga, per la campagna 1980/1981, alla data limite per la presentazione dei contratti per i semi di ricino prevista dal regolamento (CEE) n. 2081/79.

Regolamento (CEE) n. 1519/80 della commissione, del 18 giugno 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 435/79 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la commissione nel settore dei piselli, delle fave e delle favette.

Regolamento (CEE) n. 1520/80 della commissione, del 18 giugno 1980, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Pubblicati nel n. L 151 *del* 19 *giugno* 1980.

(145/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 4 giugno 1980, n. 710 - Div. II, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad acquistare degli immobili siti in via Don Minzoni, 1 e via Tigor, 22, in Trieste, di proprietà della congregazione di Notre Dame de Sion, ora congregazione di Nostra Signora di Sion, per l'importo di L. 710.000.000, per la definitiva sistemazione della facoltà di magistero della suddetta Università.

(6669)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

«190-AR»: Campriani Attilio, in Arezzo

Provincia di Firenze:

«353-FI»: Brilli Alvaro, in Firenze.

Provincia di Firenze:

«463-FI»: Salani Dino, in Scandicci (Firenze).

Provincia di Grosseto:

«11-GR»: Pischedda Flavia, in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località Punta Alà - Villa Balbo.

Provincia di Napoli

«194-NA»: Palmentieri Armando, in Napoli, via Loggia di Genova, 4.

(6353-6699)

Deformazione e smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che un punzone è stato smarrito. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Brescia:

«5-BS»: Ferrari Nino, in Brescia.

(6354)

Decadenza dalla concessione di un marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed è stato annullato il marchio stesso:

Provincia di Milano:

«947-MI»: «Comor» S.d.f. di De Nardo Beniamino & C., in Milano.

(6355)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi dell'8 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	828,30	828,30	828,40	828,30	828,75	—	828,20	828,30	828,30	828,30
Dollaro canadese	725,10	725,10	725 —	725,10	724,90	—	724,70	725,10	725,10	725,10
Marco germanico	477,98	477,98	477,85	477,98	477,85	—	478 —	477,98	477,98	478 —
Fiorino olandese	436,09	436,09	435,75	436,09	435,95	—	436,17	436,09	436,09	436,10
Franco belga	29,797	29,797	29,77	29,797	29,79	—	29,79	29,797	29,797	29,80
Franco francese	205,90	205,90	205,99	205,90	205,85	—	205,99	205,90	205,90	206 —
Lira sterlina	1971,75	1971,75	1971 —	1971,75	1971,80	—	1972 —	1971,75	1971,75	1971,75
Lira irlandese	1794,30	1794,30	1790 —	1794,30	1792,75	—	1794,45	1794,30	1794,30	—
Corona danese	154,25	154,25	154,45	154,25	154,35	—	154,29	154,25	154,25	154,25
Corona norvegese	172,84	172,84	172,80	172,84	172,75	—	172,74	172,84	172,84	172,85
Corona svedese	201,87	201,87	201,50	201,87	201,70	—	201,55	201,87	201,87	201,65
Franco svizzero	522,10	522,10	523,10	522,10	522,70	—	521,75	522,10	522,10	522 —
Scellino austriaco	67,155	67,155	67,32	67,155	67,27	—	67,245	67,155	67,155	67,15
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,05	17 —	17,06	—	17,25	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,82	11,82	11,80	11,82	11,78	—	11,80	11,82	11,82	11,82
Yen giapponese	3,783	3,783	3,78	3,783	3,69	—	3,82	3,783	3,783	3,78

Media dei titoli dell'8 luglio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	63,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,325
» 5,50 % » » 1968-83	85,325
» 5,50 % » » 1969-84	83,150
» 6 % » » 1970-85	79,600
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	74,200
» 9 % » » 1975-90	76,750
» 9 % » » 1976-91	78,625
» 10 % » » 1977-92	83,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,750
» » » » 1-10-1978/80	99,500
» » » » 1- 3-1979/81	98,800
» » » » 1- 7-1979/81	99,950
» » » » 1-10-1979/81	97,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,050
» » » » 1- 5-1979/82	98,300
» » » » 1- 7-1979/82	97,525
» » » » 1-10-1979/82	97,650
» » » » 1- 1-1980/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/83	97,275
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,825
» » » 12 % 1- 4-1982	95,075
» » » 12 % 1-10-1983	92,850
» » » 12 % 1- 1-1984	92,700
» » » 12 % 1- 4-1984	92,725
» » » 12 % 1-10-1984	92,425
» » » 12 % 1-10-1987	91,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	828,25
Dollaro canadese	724,90
Marco germanico	477,99
Fiorino olandese	436,13
Franco belga	29,793
Franco francese	205,945
Lira sterlina	1971,875
Lira irlandese	1794,375
Corona danese	154,27
Corona norvegese	172,79
Corona svedese	201,61
Franco svizzero	521,925
Scellino austriaco	67,20
Escudo portoghese	17,125
Peseta spagnola	11,81
Yen giapponese	3,801

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1980

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1980 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 maggio 1980			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979			81.915		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	23.624.558			
	residui	3.507.069			
	Totale		27.131.627		
Accensione di prestiti	competenza	3.041.611			
	residui	—			
	Totale		3.041.611		
Spese correnti	competenza			28.729.114	
	residui			4.133.716	
	Totale				32.862.830
Spese in conto capitale	competenza			1.692.720	
	residui			1.549.348	
	Totale				3.242.068
Rimborso di prestiti	competenza			4.816.736	
	residui			1.713.660	
	Totale				6.530.396
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		62.537.429		42.780.057	
Conti correnti		103.024.004		103.422.306	
Incassi da regolare		25.269.447		23.670.315	
Altre gestioni		37.821.282		40.581.478	
	Totale		228.652.162		210.454.156
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		108.793		334.200	
Pagamenti da regolare		4.022.473		5.800.767	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		5.807.415		5.868.995	
Altri crediti		63.324.121		67.017.151	
	Totale		73.262.802		79.021.113
	Totale complessivo		332.170.117		332.110.563
Fondo di cassa al 31 maggio 1980			—		59.554
	Totale a pareggio		332.170.117		332.170.117

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1980 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		59.554	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	225.794		
Pagamenti da regolare	7.621.101		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.792.681		
Altri crediti	33.468.676		
Totale crediti		51.108.252	
In complesso			51.167.806
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	89.306.490		
Conti correnti	24.608.158		
Incassi da regolare	3.858.434		
Altre gestioni	10.985.700		
Totale debiti			128.758.782
Situazione del Tesoro (passività)			77.590.976

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1980: 676.769 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(6609)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

Situazione al 31 maggio 1980

ATTIVO

Voce		Parziale	Totale
Oro	L.		14.566.925.227.846
Fecom per Crediti in oro	»		7.231.197.600.217
Cassa	»		750.776.943.349
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	125.878.997.743	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			125.878.997.743
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	1.017.029.689.622	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	328.402.831.250	
— a scadenza fissa	»	1.283.944.000.000	
			2.629.376.520.872
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	9.228.789.688.103	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.822.458.271.887	
— Altre attività	»	222.888.267.976	
			11.274.136.227.966
Ufficio Italiano Cambi:			
— *conto corrente ordinario*	L.	14.915.999.543.181	
— conti speciali	»	1.480.616.772.911	
			16.396.616.316.092
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.452.050.906.331
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		16.201.697.184.250
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		1.355.322.586
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		22.310.616.860.361
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		102.201.271.818
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	1.129.333.640.958	
— altre attività	»	332.823.293.209	
			1.462.156.934.167
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		2.566.168.215.371
Spese dell'esercizio	»		141.971.053.929
	L.		97.213.125.582.899
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.265.159.680.008
Depositi:			
— a garanzia	L.	5.849.800.865.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	86.146.480.148.553	
			91.996.281.014.472
Depositari di titoli e valori	L.		1.691.762.763.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		192.169.481.167.657

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
Circolazione	L.		20.980.587.403.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		141.403.910.102
Depositi in conto corrente liberi	»		262.326.975.924
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		248.424.461.363
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	33.068.259.435.820	
— altri	»	247.168.879.635	
			33.315.428.315.455
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	540.271.624.938	
— altri	»	74.454.348.238	
			614.725.973.176
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	940.345.147.973	
— altri	»	54.610.527.031	
			994.955.675.004
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		9.053.655.872.104
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		3.544.570.263.817
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		12.215.889.314
Fondi diversi accantonati	»		24.636.623.458.704
Partite varie passive	»		2.976.310.799.902
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	126.344.319.560	
Fondo di riserva straordinario	»	132.281.184.305	
			258.925.503.865
Utile netto da ripartire	L.		—
Rendite dell'esercizio	»		171.971.061.169
	L.		97.213.125.582.899
Impegni	L.		1.265.159.680.008
Depositanti	»		91.996.281.014.472
Titoli e valori presso terzi	»		1.691.762.763.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		192.169.481.167.657

Il Governatore: CIAMPI

Il ragioniere generale: SALONICO

(661)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di quarantotto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per l'anno accademico 1980-81.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, contenente modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755, concernente l'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e l'aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1980-81 un concorso, per esami, per l'ammissione di quarantotto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonché per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

ventisette ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito di cui:

venticinque per il primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

due per il primo anno del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso la facoltà di farmacia;

cinque al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

dieci al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al primo anno della facoltà di medicina veterinaria.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata sempreché essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la Scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la Scuola di applicazione aeronautica militare di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la Scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di cinque anni, per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

E' facoltà del Ministro della difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia e di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e in medicina veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonché aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito e sottotenenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni 1959, 1960, 1961, 1962 e 1963 ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate.

Ai limiti di età sopraddetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1980, il titolo di studio valido per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario e veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1980, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma,

a seconda della forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi. In tal caso la data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le sciato da un'amministrazione dello Stato.

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1980;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, chimica e tecnologia farmaceutiche, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) forza armata per cui si intende partecipare;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata, direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel servizio o corpo sanitario delle tre forze armate prescelte o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonché i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della Forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

Art. 12.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice che sarà così composta:

a) da un maggiore generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 13.

La prova scritta di cultura generale, della durata di sei ore, avrà luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «B», alle ore 8,30 del giorno 15 settembre 1980.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno, per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso, le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o in rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1955 e successivi;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *f*), nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta bollata;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel primo e secondo anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Le graduatorie di merito dei concorrenti, distinte per forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro della difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o di distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia e scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato del-

l'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro della difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al primo anno di corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel primo e nel secondo anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273 e relativo decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, superati gli esami relativi all'apprendimento delle materie d'insegnamento militare e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro della difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettano la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari una ferma di anni due allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro della difesa solo in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dall'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali sono a carico dell'amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università.

Sono altresì a carico dello Stato le spese per somministrazione in uso degli effetti di vestiario e mantenimento negli istituti militari.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi di lasciare, in tutto o in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 18.

Art. 27.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita annualmente la quota di spese generali a carico degli allievi, comprendente le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

La suddetta quota è fissata, per l'anno accademico 1980-81, in L. 200.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1980
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 113

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta bollata)

Al Ministero della difesa (1)
. . . .
ROMA

Il sottoscritto (2) . . nato a . .
il . . domiciliato in . .
(provincia di . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1980-81 per l'ammissione in qualità di allievo al primo anno del corso di (3) . . . . per la nomina ad ufficiale (4) . in servizio permanente effettivo.

La forza armata di assegnazione prescelta è (5) .
. . . .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .;

2) di essere iscritto al distretto militare di . . . od ufficio di leva di . o capitaneria di porto di . .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (6) . .;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (7) . . . con la qualifica di (8) . .;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (9) .

Unisce i seguenti documenti (10)

Il concorrente, presa visione del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito

Data, .

Firma leggibile del candidato
(11)

Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato è minorenne.
. . . . (11)

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione. oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione, Concorsi, 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare se di medicina e chirurgia, di chimica e tecnologia farmaceutiche o di veterinaria.

(4) Medico, chimico farmacista o veterinario.

(5) Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(7) Denominazione dell'Ente: Ministero, Accademia, Reggimento, ecc.

(8) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(9) Scrivere « inglese » oppure « francese » oppure « tedesco » solo se si intende sostenere la prova facoltativa

(10) Ovvero si riserva di trasmettere entro il .
la prescritta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità. di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(11) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata, rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI . . .

L'anno mese di . sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il sig.) (1) . . genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne (2) . . . . . i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di Sanità militare interforze.

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti (o il dichiarante)
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante)
(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

prescritto dall'art. 21, *lettera* n), *del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (in carta bollata - possibilmente dattiloscritto).*

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . . domiciliato a . . via . . . . n. . . mi obbligo personalmente a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1980-81 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . . . . . . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'Istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Data, ...

Firma

(per esteso e leggibile)

P.S. - La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

Per i concorrenti all'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze

I. — FISICA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/A: l'elettricità e sua natura.

b) Sottotesi 1/B: Maniera di porre in evidenza le cariche elettriche - Legge di Coulomb.

c) Sottotesi 1/C: la luce: differenti teorie sulla natura di essa, mezzi in cui può propagarsi.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/A: Il magnetismo: magneti permanenti e non permanenti.

b) Sottotesi 2/B: Rapporti tra campo elettrico e campo magnetico.

c) Sottotesi 2/C: Il telefono. Il suono: sua natura e mezzi in cui si può propagare.

3. *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/A: La pila di Volta e l'elettrolisi.

b) Sottotesi 3/B: Differenza di potenziale ed intensità della corrente. Effetti del passaggio di essa.

c) Sottotesi 3/C: Velocità del suono dei vari mezzi: differenza tra altezza ed intensità di esso.

d) Sottotesi 3/D: Luce bianca e luce colorata: colori dell'iride. Le lenti.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/A: La resistenza elettrica, legge di Ohm, effetto Joule.

b) Sottotesi 4/B: L'elettroealamita ed il rocchetto di Ruhmkorff: applicazioni relative.

c) Sottotesi 4/C: Raggi catodici, anodici ed X: classificazione e differenze.

d) Sottotesi 4/D: Velocità della luce, relazione tra colore di essa e lunghezza d'onda.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/A: Differenze tra corrente continua ed alternata. Generatori adeguati per l'una e per l'altra.

b) Sottotesi 5/B: Timbro, eco, risonanza, interferenza dei suoni.

c) Sottotesi 5/C: Riflessione e rifrazione della luce: condizioni necessarie perché possa avvenire l'uno o l'altro fenomeno

d) Sottotesi 5/D: La radioattività naturale e le sue manifestazioni.

II. — CHIMICA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/A: Differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze.

b) Sottotesi 1/B: Ipotesi e legge di Avogadro.

c) Sottotesi 1/C: Metalli e non metalli.

d) Sottotesi 1/D: Differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/A: Legge delle proporzioni definite.

b) Sottotesi 2/B: Legge di Boyle.

c) Sottotesi 2/C: Atomi e molecole: peso atomico e numero atomico.

d) Sottotesi 2/D: Composti del carbonio conosciuti.

3 *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/A: L'atomo e la sua struttura.

b) Sottotesi 3/B: Isotopi e isobari. La valenza.

c) Sottotesi 3/C: Gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione

d) Sottotesi 3/D: Composti dell'azoto.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/A: Stati allotropici degli elementi (ossigeno-carbonio, fosforo).

b) Sottotesi 4/B: Gli idrocarburi aromatici.

c) Sottotesi 4/C: Esempi e concetti di isomeria.

d) Sottotesi 4/D: Cenni sugli alcooli, aldeidi e chetoni.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/A: Classificazione periodica degli elementi: acidi, basi e sali.

b) Sottotesi 5/B: Gli zuccheri e i polisaccaridi.

III. — BIOLOGIA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/A: Vegetali ed animali: caratteristiche comuni e differenze fondamentali.

b) Sottotesi 1/B: La circolazione nei mammiferi.

c) Sottotesi 1/C: Alimenti dell'uomo e costituzione di essi.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/A: Fanerogame e crittogame.

b) Sottotesi 2/B: Protozoi e metazoi: differenze fondamentali; classificazione dei metazoi.

3. *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/A: La sintesi clorofilliana.

b) Sottotesi 3/B: La respirazione animale: meccanismi ed organi della medesima.

c) Sottotesi 3/C: La nutrizione degli animali e dei vegetali.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/A: Storia della vita sulla terra ed evoluzione organica.

b) Sottotesi 4/B: Lo scheletro dell'uomo e degli animali.

c) Sottotesi 4/C: Gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/A: Il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale.

b) Sottotesi 5/B: L'escrezione: i reni e l'apparato urinario, la pelle.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(6436)

Arruolamento, per l'anno 1981, di duemila volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: «Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia Marina», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: «Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate», e successive modificazioni;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 259, recante norme per il servizio di leva;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto, per l'anno 1981, un arruolamento di duemila volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima per le seguenti categorie e specialità:

Categorie	Specialità
Elettrotecnici	Elettricisti
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacquee
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza
Nocchieri	—
Nocchieri di porto	—

L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio di leva.

Le categorie e specialità verranno assegnate da apposita commissione in base ai risultati delle prove fisico-attitudinali tenendo anche presente i desiderata, espressi nella domanda, dai singoli concorrenti.

Il corso per l'abilitazione alle varie categorie avrà inizio il 4 maggio 1981.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano la cittadinanza italiana.

Può essere ammesso all'arruolamento anche lo straniero che, prestando servizio militare, possa acquisire la cittadinanza italiana a norma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, purchè in una delle seguenti condizioni:

sia nato in Italia o sia figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita;

il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini italiani per nascita;

b) siano nati negli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 (limitatamente ai nati prima del 1° maggio);

c) siano in possesso del diploma di licenza della scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati;

d) abbiano idoneità fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

e) siano di buona condotta;

f) siano celibi o vedovi senza prole;

g) non siano stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata per motivi disciplinari o di studio.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle scuole sottufficiali.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'arruolamento dovrà:

a) essere redatta su carta semplice secondo lo schema allegato;

b) essere indirizzata al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - Divisione 1ª Sezione 2ª - 00100 Roma;

c) essere sottoscritta dall'aspirante;

d) contenere l'indicazione precisa del domicilio;

e) riportare in calce, qualora il candidato non abbia superato il 18° anno di età, l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di anni tre.

Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;

f) riportare in allegato il certificato di studio previsto dall'art. 2 comma *c*) con relativa valutazione;

g) contenere l'indicazione di tre categorie/specialità preferite.

I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa una dichiarazione dell'autorità diplomatica-consolare italiana del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare della Marina entro e non oltre il 31 gennaio 1981.

Per i residenti all'estero le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 1981.

Le domande che perverranno dopo le date sopraindicate saranno tenute presenti per il corso dell'anno successivo, sempre che gli aspiranti rientrino nelle date di nascita previste dal bando di arruolamento.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 4.

I giovani aspiranti all'arruolamento saranno sottoposti, da parte di apposite commissioni, all'accertamento della idoneità fisica al servizio militare marittimo in qualità di volontari.

A tale scopo riceveranno l'invito a presentarsi, ad iniziare presumibilmente dal 15 febbraio 1981, nelle sedi di Napoli e Venezia, muniti di documenti di identità.

I residenti all'estero, per l'accertamento della idoneità fisica, saranno convocati soltanto nella sede di Taranto, come specificato nel successivo art. 6.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità fisica gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

Il giudizio delle commissioni è inappellabile.

Art. 5.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 4, riceveranno a cura di Maripers - 1ª Divisione - 2ª Sezione una lettera di presentazione con allegato uno scontrino mod. B/1 necessario all'acquisto del biglietto a tariffa militare di andata e ritorno per il percorso domicilio-sede di esame.

Le spese di viaggio sono a carico dell'Amministrazione militare marittima e saranno rimborsate all'interessato al termine delle prove.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione fisica gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio.

I domiciliati nel comune sede di esame potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

Art. 6.

I giovani giudicati fisicamente idonei saranno ulteriormente convocati nella sede di Taranto, ad iniziare dal 10 aprile 1981 per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, ad esame psico-attitudinale e visita medica di controllo per l'assegnazione delle categorie/specialità e l'incorporamento nella Marina militare, se dichiarati definitivamente idonei.

I giudizi delle commissioni medica e psico-attitudinale sono inappellabili.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati in unica soluzione direttamente nella sede di Taranto per essere sottoposti a visita medica ed esame psico-attitudinale, ed incorporati qualora idonei.

Art. 7.

Gli aspiranti invitati a presentarsi per l'accertamento della idoneità fisica e psico-attitudinale, di cui al precedente art. 6, riceveranno una lettera di convocazione con allegato uno scontrino mod. B/1 necessario all'acquisto del biglietto a tariffa militare solo per il percorso domicilio - sede di Taranto.

Le spese di viaggio sono a carico dell'Amministrazione militare marittima e saranno rimborsate agli interessati al termine delle prove.

I non idonei alle prove fisiche e psico-attitudinali saranno rinviati al proprio domicilio con spese di viaggio a carico della amministrazione.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

In base all'esito della visita medica, delle prove psico-attitudinali e alla valutazione complessiva degli studi compiuti, una apposita commissione ministeriale formerà una graduatoria, tenendo conto delle preferenze indicate dai concorrenti.

Art. 8.

I giovani rientrati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili, saranno incorporati e contrarranno arruolamento volontario nel C.E.M.M. sottoscrivendo apposito « atto di arruolamento », con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Con l'atto di arruolamento i giovani dovranno vincolarsi alla ferma volontaria a premio di anni tre. La predetta ferma decorre dalla data di avvenuto incorporamento.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Per i cittadini stranieri sarà richiesto apposito documento che comprovi quanto previsto, per essi, all'art. 2, lettera *a*);

c) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, sulla scorta della classe di appartenenza dei singoli giovani;

d) certificato di stato libero o quello da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma qualunque sia l'epoca in cui la discordanza viene riscontrata.

Capitolo III

TRATTAMENTO ECONOMICO - VANTAGGI ED AGEVOLAZIONI

Art. 9.

L'Amministrazione della Marina militare fornirà agli incorporati alloggio, vitto e vestiario nonché libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole sottufficiali.

La paga corrisposta ai volontari sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 10.

L'arruolamento volontario per anticipo della chiamata alla leva marittima offre i seguenti vantaggi ai giovani che vi partecipano:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, della durata di circa otto mesi, con susseguente qualificazione di mestiere, particolarmente utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata.

Al termine del corso sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento della ferma di leva, fino al termine della ferma volontaria.

I contributi assicurativi sono a totale carico della Marina militare; essi all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa;

d) possibilità di concorrere ai posti che annualmente la A.N.A.P. riserva all'Amministrazione militare per l'ammissione, a titolo gratuito, di militari di leva congedandi a corsi di qualificazione professionale che vengono svolti presso i centri di addestramento di quell'Associazione;

e) classifica a comune di prima classe dopo otto mesi di servizio e promozione a sottocapo dopo dodici mesi. Gli arruolati, dopo 18 mesi di servizio, maturano le condizioni per essere scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente e, se idonei, conseguono la promozione a tale grado appena si rendono disponibili i relativi posti organici. Al termine della ferma triennale i volontari possono commutare la ferma « per anticipo di leva » in quella volontaria ordinaria di anni sei. In tale caso essi vengono aggregati a tutti gli effetti al corso volontario ordinario, con la stessa anzianità di servizio.

Al termine della ferma sessennale, i predetti militari possono, previo concorso, contrarre una ulteriore ferma biennale e, superato un corso di istruzione generale professionale, qualora idonei, vengono promossi al grado di secondo capo e trasferiti in servizio permanente.

I sottufficiali in servizio permanente possono, se idonei:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del C.E.M.M. e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di stato, entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'Amministrazione statale - carriera esecutiva;

essere ammessi all'Accademia navale purché abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione ai corsi normali di detto Istituto e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

Art. 11.

Il personale militare volontario, in caso di congedamento, può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati senza demerito da non più di tre anni che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1980
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 173

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'arruolamento
(La domanda può essere compilata in carta semplice e deve essere corredata di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . .
(cognome e nome)
nato a . . . . il . . . . .
residente in . . . .
(località - via - piazza - numero)
stazione ferroviaria più vicina . . . .
in possesso del titolo di studio di (1) . . . .
che allego, chiedo di essere ammesso all'arruolamento volontario nel C.E.M.M. con ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima, nella categoria o specialità che mi verrà assegnata come più adatta alla mia attitudine in sede di prove selettive.

Dichiaro di essere cittadino italiano (o nelle condizioni previste dalla legge 13 giugno 1912, n. 555) (2), di non avere precedenti penali né pendenze penali in corso (3), di essere celibe (o vedovo senza prole), di non avere in atto infermità, imperfezioni o mutilazioni gravi ed evidenti, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti volontari in Marina od in altre forze armate per motivi disciplinari o di studio.

Preferirei essere classificato in una delle seguenti categorie o specialità: . . . .

Data, ...

. . . .
(firma dell'interessato)

Assentimento dei genitori o di chi ne fa le veci (4)

(padre) . . . . . .

(madre) . . . . . .

Visto per l'autenticazione (4) . . . .

(1) Il titolo di studio deve essere rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

(2) Condizioni per acquisire la cittadinanza italiana prestando servizio militare (legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 3):

nati in Italia o figli di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della nascita dell'interessato;

padre o madre o avo paterno cittadini italiani per nascita.

(3) In caso contrario indicare presso quale Autorità giudiziaria pende giudizio.

(4) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri, o da un notaio o da un cancelliere. Per i residenti all'estero dall'autorità diplomatica o consolare.

N.B.: I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

(6463)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso a due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Pordenone.

(2264/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viterbo.

(2273/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(2274/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(2276/S)

OSPEDALE DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2282/S)

OSPEDALE DI MINTURNO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

(2280/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(2272/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

due posti di aiuto del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Pesaro.

(2277/S)

OSPEDALE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2278/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso a tre posti di assistente della divisione di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di ematologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(2265/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(2283/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del gabinetto di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del gabinetto di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(2279/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1980, n. 20.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 28 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri elencati nella annessa tariffa, adottati dalla regione Campania nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, ed istituite dalla regione Campania con legge 26 gennaio 1972, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.

Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio o quella di apertura è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta entro e non oltre la consegna dello stesso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Salvo quanto previsto dal primo comma, nei casi espressamente indicati nella annessa tariffa gli atti la cui validità sia pluriennale sono soggetti ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Nei casi di smarrimento, distruzione e deterioramento dell'atto soggetto a tassa, il rilascio del duplicato non comporta il pagamento di una nuova tassa.

Quando la misura della tassa è determinata in rapporto alla popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Campania.

Art. 4.

Effetti del mancato o ritardato pagamento

Gli atti per i quali sono dovute le tasse previste dalla presente legge non sono efficaci fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

Art. 5.

Sanzioni

Chi esercita un'attività, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre, salvo le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale, che emetta atti soggetti a tassa sulle concessione regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste l'azione di regresso verso il debitore.

Tranne che non sia diversamente disposto nella annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) una soprattassa del 20% della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 6.

Accertamento delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici del servizio finanze e tributi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, a norma dell'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 9.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 7.

Interessi moratori

Sulle somme dovute alla regione Campania a titolo di tassa sulle concessioni regionali si applicano gli interessi di mora nei limiti e con le modalità previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 8.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 9.

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le violazioni previste dal precedente art. 5, sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sotituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 10.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati su carta da bollo al presidente della giunta regionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1973, n. 9, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono essere anche inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 11.

Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso assessore, il presidente della giunta regionale può delegare inoltre il coordinatore del servizio finanze e tributi alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme della presente legge.

Art. 12.

Termini per accertamenti e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Nonostante l'inutile decorso del termine, di cui al comma precedente, l'atto, per il quale non sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non acquista efficacia sino a quando la tassa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento

Il contribuente può richiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

La giunta regionale, sulla base dell'industria espletata dal competente servizio finanze e tributi, delibera sulla richiesta di rimborso.

Art. 13.

Norme abrogate

Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge, contenute nelle leggi regionali 26 gennaio 1972, n. 1; 7 marzo 1973, n. 9 e 23 gennaio 1979, n. 6.

Art. 14.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni legislative concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 15.

Norme finali e transitorie

Il pagamento, per l'anno 1980, delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 23 gennaio 1979, n. 6, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Non è dovuta alcuna integrazione, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nella tariffa allegata alla legge regionale 23 gennaio 1979, n. 6.

Art. 16.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 10 aprile 1980

CIRILLO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1980, n. 21.

Proroga al 30 aprile 1980 dell'esercizio provvisorio del bilancio della regione Campania per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 28 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980, già autorizzato con legge regionale 15 gennaio 1980, n. 3, fino al 28 febbraio 1980, e prorogato con legge n. 17 del 18 marzo 1980, fino al 31 marzo 1980, è ulteriormente prorogato fino a quando il bilancio non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1980.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il 1° aprile 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 aprile 1980

CIRILLO

(6072)

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1980, n. 22.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41: « Istituto di studi e ricerche per la programmazione e lo sviluppo economico della Campania (I.P.S.E.C.) ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 21 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, è sostituito dal seguente:

« E' istituito, ai sensi degli articoli 20 e 67 dello statuto della regione Campania, l'I.P.S.E.C. (Istituto di studi e ricerche per la programmazione e lo sviluppo economico della Campania), con sede in Napoli.

L'I.P.S.E.C. è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, è così modificato:

« Dopo il secondo comma aggiungere il seguente: "l'I.P.S.E.C. opera su indicazioni ed indirizzi deliberati dal consiglio regionale" ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Il contributo ordinario della Regione per il funzionamento dell'istituto è determinato con la legge di approvazione del bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti con voto limitato ai due terzi al fine di garantire la minoranza.

Per la elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si applicano le modalità e le incompatibilità previste dalle leggi nazionali regionali.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge il componente del consiglio di amministrazione eletto con maggior numero di voti, od in caso di parità, il più anziano per età, indice la prima riunione del consiglio di amministrazione per l'insediamento del medesimo.

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione subito dopo il suo insediamento provvede alla elezione nel suo seno, a maggioranza semplice, e con distinte votazioni, del presidente e del vice-presidente.

Spetta al consiglio di amministrazione:

deliberare regolamenti interni dell'istituto i quali dovranno essere approvati dal consiglio regionale;

predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'istituto;

determinare il piano annuale o pluriennale di attività di studio e ricerca dell'istituto predisposto dal comitato scientifico;

deliberare sulle richieste di consulenza, studio e ricerche, sentito il comitato scientifico, e stabilirne la durata, le modalità ed i relativi compensi nell'osservanza delle leggi generali statali e regionali;

stabilire il compenso ai membri del comitato scientifico;

nominare il segretario del consiglio.

Art. 6.

Il primo e secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione si riunisce con convocazione del presidente almeno una volta al mese o quando lo richiedono tre consiglieri ».

« Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque consiglieri ».

Art. 7.

L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Il comitato scientifico è composto da undici membri ».

Sono membri di diritto:

il presidente dell'istituto o per sua delega il vice-presidente oppure un componente del consiglio di amministrazione;

il direttore dell'istituto.

Gli altri membri sono eletti a maggioranza, con voto limitato a due terzi, dal consiglio regionale tra docenti universitari ed esperti in discipline economiche e sociali.

Essi durano in carica cinque anni.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta fra i membri elettivi del comitato.

All'insediamento del comitato scientifico provvede il presidente dell'istituto entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione.

Alle riunioni del comitato scientifico è invitato a partecipare un rappresentante dei ricercatori dell'istituto designato dagli stessi.

Il comitato nomina il segretario.

Art. 8.

L'art. 11 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, è così modificato:

Il punto 1), è sostituito dal seguente: « predisporre il piano annuale di attività dell'istituto in conformità dell'art. 2 anche sulla base delle proposte di studi e ricerche presentate da enti e formazioni sociali ».

Aggiungere il seguente punto:

4) procedere ogni tre mesi alla verifica ed eventualmente all'aggiornamento del piano annuale.

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Il direttore dell'istituto è nominato mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Le modalità del concorso, nonchè le clausole del contratto ed il trattamento economico saranno stabiliti con legge regionale ».

« Nelle more dell'espletamento del concorso, il direttore dell'istituto è nominato, in via provvisoria, dalla giunta regionale, di intesa con il consiglio di amministrazione dell'istituto e scelto tra il personale della Regione in possesso dei requisiti per lo svolgimento di funzioni di coordinatore dei servizi della Regione ».

Art. 10.

L'art. 14 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, è sostituito dal seguente:

Personale, sede e servizi. — « Alle esigenze del personale per il funzionamento dell'istituto provvederà con propria deliberazione la giunta regionale, di intesa con il consiglio di amministrazione mediante personale del ruolo organico della Regione secondo modalità e criteri previsti dalla legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

Alla esigenza di locali e servizi per il funzionamento dell'istituto provvederà la giunta regionale nell'ambito degli uffici regionali con propria deliberazione ».

Art. 11.

L'art. 15 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'istituto potrà avvalersi dell'opera di ricercatori secondo i criteri che saranno determinati con legge regionale, che la giunta regionale proporrà al consiglio entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'osservanza dei principi fissati in leggi statali ».

Art. 12.

L'art. 16 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Per il 1980 il contributo di cui al precedente art. 4 è stabilito in lire 500 milioni ai quali si fa fronte, per lire 200 milioni con lo stanziamento iscritto al cap. 150 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 e per lire 300 milioni con prelevamento dal cap. 200 del medesimo stato di previsione e conseguente sua iscrizione al cap. 150 ».

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed art. 45, ultimo comma dello statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 aprile 1980

CIRILLO

(6073)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801890)